



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 25.06.1996  
COM(96) 296 def.

96/0160 (CNS )

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che istituisce misure tecniche per la conservazione  
delle risorse della pesca

(presentata dalla Commissione)



## RELAZIONE

Al Consiglio dei ministri del 21 e 22 dicembre 1995, la Commissione ha presentato la relazione su "L'applicazione delle misure tecniche nella politica comune della pesca" (COM(95) 669 def.). Secondo le conclusioni della relazione i regolamenti tecnici attualmente in vigore (rispettivamente per l'Atlantico, per il Baltico e per il Mediterraneo) non sono bastati a ridurre le catture di novellame e viene pertanto suggerita una serie di metodi per migliorare l'efficacia di tali misure.

In base a tale documento la Commissione si è impegnata a presentare, entro il 1° giugno 1999, proposte di modifica delle misure tecniche esistenti intese a renderle più efficaci nell'evitare le catture di novellame. Una volta adottato, il nuovo regolamento sostituirà il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.

I due aspetti fondamentali da considerare in relazione alla presente proposta sono i seguenti:

- Le misure proposte per ridurre le catture di novellame sono di due tipi: maggiore selettività degli attrezzi da traino rispetto alla legislazione esistente e limiti alle attività di pesca in alcune zone e in alcuni periodi in funzione della forte presenza di novellame:
- Dall'applicazione della normativa in vigore è emerso che le norme attuali sono complesse, di difficile comprensione (sia per i responsabili della pesca che per i pescatori) e di difficile applicazione. Queste difficoltà tolgono efficacia alla legislazione esistente e l'attuale proposta prevede pertanto disposizioni che dovrebbero risultare semplici, comprensibili e di agevole applicazione.

### **La selettività degli attrezzi da traino**

La selettività degli attrezzi da traino è determinata da una serie di fattori: dimensioni delle maglie, diametro del filo e impiego di determinati dispositivi (reti da traino con pezze di reti separatrici, pezze a maglie quadrate), ecc. Queste possibilità non si escludono a vicenda, bensì possono essere combinate in alcuni casi. È comunque evidente che il metodo più efficace per migliorare la selettività degli attrezzi da traino è quello di aumentare la dimensione delle maglie. La proposta si concentra pertanto su un incremento generale delle dimensioni delle maglie rispetto alla situazione attuale, ma prevede anche disposizioni relative alle altre caratteristiche degli attrezzi da pesca. Viene inoltre reso obbligatorio l'impiego, per le dimensioni di maglie maggiori, di pezze a maglie quadrate per una migliore separazione tra le specie o per una maggiore selettività.

La proposta prevede disposizioni relative alle dimensioni delle maglie e degli attrezzi da traino che valgono per tutte le acque comunitarie dell'Atlantico (tranne lo Skagerrak e il Kattegat). È evidente che le misure tecniche debbono riferirsi a determinate attività di pesca (gruppi di specie catturate contemporaneamente) piuttosto che a zone geografiche.

Lo Skagerrak e il Kattegat vengono trattati separatamente, in quanto le misure tecniche applicabili a questa zona rientrano nel verbale concordato firmato con la Norvegia nel

1982. Sebbene non vi siano motivi biologici validi tali da giustificare disposizioni diverse per lo Skagerrak e il Kattegat rispetto al Mare del Nord e sebbene la Commissione intenda adoperarsi per adeguare queste misure a quelle applicabili al resto dell'Atlantico, ogni modifica delle misure summenzionate dev'essere concordata con la Norvegia. Per motivi di tempo le consultazioni con la Norvegia su questo aspetto si svolgeranno dopo che la presente proposta sarà stata adottata dalla Commissione.

La proposta non distingue tra dimensioni di maglie autorizzate o non autorizzate; in linea di massima tutte le dimensioni di maglie possono essere impiegate (tranne una certa forcella di dimensioni) purché la composizione delle specie che si trovano a bordo rispetti le percentuali stabilite. Nella misura del possibile si è tentato di far coincidere i gruppi di specie bersaglio corrispondenti ad una determinata dimensione delle maglie con specie che vengono generalmente catturate contemporaneamente. La proposta intende inoltre ridurre al minimo il numero di reti con diverse dimensioni di maglie presenti a bordo, per consentire un adeguato controllo sull'applicazione della normativa.

La proposta prevede, in generale, un incremento delle dimensioni di riferimento delle maglie in quanto i dati scientifici dimostrano che un provvedimento di questo genere potrebbe comportare, per alcuni stock, vantaggi a lunga scadenza in termini di catture. Per determinate attività di pesca sono autorizzate anche dimensioni di maglie più piccole, associate ad una determinata percentuale della specie bersaglio che si trovano a bordo.

#### **Altre misure intese a ridurre le catture di novellame: chiusura di alcune zone/fermi di pesca stagionali**

Le catture di novellame possono essere ridotte chiudendo, durante certi periodi dell'anno, la pesca in determinate zone nelle quali tende a concentrarsi il novellame di specie importanti. Affinché queste misure risultino efficaci, le relative condizioni debbono essere quanto più vincolanti.

È stata data particolare importanza alla salvaguardia del nasello aumentando, rispetto alla legislazione in vigore, il numero di aree protette per questa specie e rendendo più vincolanti le condizioni applicabili ad alcune di esse.

In altri casi, come ad esempio per le aringhe e le specie demersali in alcune zone, sono state invece create aree protette e introdotti divieti di pesca stagionali con l'obiettivo di proteggere i riproduttori.

#### **Taglie minime allo sbarco**

L'armonizzazione delle dimensioni minime delle maglie per gli attrezzi da traino comporta automaticamente l'armonizzazione delle taglie minime per lo sbarco. Sono state inoltre stabilite taglie minime allo sbarco per quelle specie che costituiscono la parte principale delle catture e determinano pertanto il comportamento dei capi pesca. Queste taglie minime corrispondono, nella misura del possibile, alla selettività dell'attrezzo da traino. Per le grosse specie demersali la taglia minima allo sbarco è stata calcolata utilizzando il valore  $L_{25}$  per la dimensione delle maglie corrispondenti a ciascuna della specie, ogniqualvolta sono disponibili i dati in materia di selettività.  $L_{25}$  per una determinata dimensione delle maglie corrisponde alla lunghezza del pesce per il quale il 25% degli individui resta impigliato nella rete in questione.

Ciò significa che le taglie minime allo sbarco vengono stabilite in modo tale che la dimensione di maglia appropriata per una determinata specie o gruppo di specie servirà a catturare individui aventi la taglia richiesta.

### **Struttura e presentazione**

Nell'intento di rendere il regolamento semplice, facilmente comprensibile ed applicabile, la proposta prende in considerazione due aspetti:

- a) aspetti sostanziali: le deroghe alle norme generali sono state ridotte al minimo
- b) aspetti formali: il linguaggio è stato reso, nella misura del possibile, più immediato e chiaro.

Per rendere il regolamento più semplice:

- non sono state riprese, nella presente proposta, alcune deroghe dell'attuale normativa che servono solo a complicare il regolamento e non sono più necessarie o motivate.
- Sono state stralciate alcune disposizioni amministrative relative a determinate deroghe, che saranno oggetto di regolamenti della Commissione.

Per rendere il testo facilmente comprensibile:

- si propone una presentazione e una struttura di più facile consultazione. La redazione degli articoli è breve e i capitoli e gli articoli stessi sono provvisti di titoli, per illustrarne il contenuto.
- Ogniqualvolta è stata introdotta una deroga o una disposizione speciale, è stato aggiunto un "considerando" per motivarne l'introduzione. Il principio è che tutte le disposizioni contenute nel regolamento debbano essere adeguatamente motivate.
- Per quanto riguarda la presentazione, le tabelle relative alle dimensioni delle maglie per gli attrezzi da traino e gli attrezzi fissi indicano le varie forcelle di dimensioni corrispondenti alle specie bersaglio e stabiliscono le percentuali minime di tali specie bersaglio. Il riferimento alla "specie protette" contenuto nel regolamento in vigore non è pertanto necessario.

Per rendere il regolamento facilmente applicabile:

- Sono state migliorate alcune espressioni ambigue. Un esempio in questo senso è l'espressione "che pescano ..." che è stata sostituita da "aventi a bordo ...". Non è infatti possibile, per un ispettore, stabilire che cosa i pescatori stiano tentando di pescare, mentre il fatto che la nave abbia o meno a bordo determinate specie fornisce un criterio obiettivo per controllare il rispetto delle disposizioni applicabili.

La presente proposta costituisce, in generale, un miglioramento significativo rispetto alla legislazione in vigore per quanto concerne le misure tecniche. Essa può sembrare, per certi aspetti, maggiormente permissiva del regolamento esistente ( è stato ad esempio

eliminato il concetto di "specie protette"), ma l'obiettivo è quello di consentire un maggior margine di manovra ai pescatori e di ridurre i rigetti in mare.

Un esempio in questo senso è costituito dalla maggiore flessibilità per quanto concerne il rigetto in mare di determinate specie, quando i loro quantitativi superano le percentuali autorizzate per una determinata dimensione delle maglie. Mentre il regolamento in vigore stabilisce che le catture eccedenti debbano essere rigettate in mare immediatamente, la presente proposta consente una maggiore flessibilità ed il rigetto in mare alla fine della bordata. L'obiettivo è quello di ridurre le catture accessorie permettendo ai pescatori di compensare alcune catture eccessive con successive scarse catture delle specie bersaglio. Questi elementi di flessibilità vengono comunque ampiamente controbilanciati dall'incremento generale della selettività degli attrezzi introdotto con la presente proposta.

Si chiede al Consiglio di adottare la presente proposta.

Proposta di  
REGOLAMENTO (CE) N. / DEL CONSIGLIO  
che istituisce misure tecniche per la conservazione  
delle risorse della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>2</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) ... del Consiglio costituisce la versione codificata del regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, regolamento che ha subito frequenti e sostanziali modifiche;

considerando che, nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3094/86, l'esperienza ha evidenziato alcune carenze e problemi di attuazione e di controllo ai quali occorre porre rimedio, in particolare riducendo il numero delle norme in materia di dimensioni delle maglie, eliminando il concetto delle specie protette e riducendo il numero delle reti con diverse dimensioni di maglia che possono essere tenute a bordo (artt. 5, 9, allegato attrezzi da traino); che è pertanto necessario sostituire il regolamento (CE) n. .... con un nuovo testo, eccetto l'articolo 11 e parte dell'articolo 9;

considerando che è necessario stabilire i principi ed alcune procedure per l'adozione, a livello comunitario, di misure tecniche di conservazione, in modo da consentire ad ogni Stato membro di gestire le attività di pesca nelle acque soggette alla propria giurisdizione o sovranità;

considerando che è necessario trovare un equilibrio tra la necessità di adeguare le misure tecniche di conservazione alla diversità delle attività di pesca e l'esigenza di stabilire norme omogenee e di facile applicazione;

considerando che l'articolo 130R, paragrafo 2 del trattato stabilisce il principio secondo il quale tutte le misure comunitarie debbono tener conto delle esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente, in particolare secondo il principio dell'azione preventiva;

---

<sup>1</sup> GU n. C  
<sup>2</sup> GU n. C

considerando che la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, stabilisce misure per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; che l'elenco degli organismi marini contiene i nomi di specie protette ai sensi di tale direttiva;

considerando che, per garantire la salvaguardia delle risorse biologiche marine ed uno sfruttamento equilibrato delle risorse ittiche nell'interesse sia dei pescatori che dei consumatori, è necessario adottare misure tecniche di conservazione che stabiliscano, tra l'altro, la dimensione minima delle maglie per la cattura di alcune specie e altre caratteristiche degli attrezzi da pesca, nonché la taglia minima allo sbarco per gli organismi marini e i limiti imposti alla pesca in alcune zone e periodi e per alcuni attrezzi e attrezzature;

considerando che, secondo il parere di esperti scientifici, occorre aumentare le dimensioni delle maglie degli attrezzi da traino per la pesca di alcune specie di organismi marini, e che dovrebbe essere resa obbligatoria l'utilizzazione di reti con maglie quadrate, che può contribuire significativamente a ridurre le catture di novellame di organismi marini;

considerando che, per evitare che vengano utilizzati attrezzi fissi con maglie sempre più piccole con il conseguente incremento dei tassi di mortalità per il novellame delle specie bersaglio, è necessario stabilire le dimensioni minime di maglia per gli attrezzi fissi;

considerando che, nel caso della pesca con attrezzi fissi, la composizione delle catture in base alle specie e le attività di pesca associate variano a seconda delle zone geografiche; considerando che tali differenze giustificano l'applicazione di misure diverse in queste zone;

considerando che la cattura di alcune specie destinate ad essere trasformate in farina e in olio di pesce può essere realizzata con maglie di piccole dimensioni, purché queste operazioni non si ripercuotano negativamente su altre specie;

considerando che la pratica dei rigetti in mare dev'essere ridotta al minimo,

considerando che è necessario applicare taglie minime allo sbarco per le specie che costituiscono una parte importante degli sbarchi delle flotte comunitarie;

considerando che la taglia minima allo sbarco di una specie deve corrispondere alla selettività della dimensione delle maglie applicabile per tale specie,

considerando che occorre definire le modalità di misurazione della taglia degli organismi marini;

considerando che occorre garantire la protezione delle zone di crescita, tenendo conto delle condizioni biologiche specifiche delle varie zone interessate.

considerando che per proteggere i giovani individui di aringa, è necessario adottare disposizioni specifiche relative alla cattura e alla conservazione a bordo di spratti;

considerando che, per tener conto delle attività tradizionali di pesca in alcune zone, occorre adottare disposizioni specifiche per la cattura e la conservazione a bordo di acciughe e tonno;

considerando che l'impiego di ciancioli su banchi di pesci associati a mammiferi marini può provocare la cattura e l'uccisione di tali mammiferi; considerando tuttavia che, se utilizzati correttamente, questi attrezzi costituiscono un metodo efficace per catturare esclusivamente le specie bersaglio desiderate; che l'accerchiamento di mammiferi marini con ciancioli dev'essere pertanto vietato;

considerando che, per non ostacolare la ricerca scientifica, il ripopolamento artificiale o il trapianto, il presente regolamento non dovrebbe riguardare le operazioni necessarie per lo svolgimento di queste attività;

considerando che alcune misure necessarie ai fini della conservazione figurano nei regolamenti (CEE) nn. 2930/86, 3760/92 e 2847/93 del Consiglio e che non è pertanto necessario riprenderle;

considerando che, in caso di seri pericoli per la conservazione delle risorse, occorre autorizzare la Commissione e gli Stati membri a prendere le misure provvisorie necessarie;

considerando che possono essere mantenute o adottate misure nazionali supplementari, a carattere strettamente locale, previo accertamento da parte della Commissione della loro compatibilità con la legislazione comunitaria e della loro conformità alla politica comune della pesca;

considerando che, qualora fosse necessario adottare le modalità di applicazione del presente regolamento, ciò deve avvenire secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento, che istituisce misure tecniche di conservazione, si applica alle catture e agli sbarchi di risorse della pesca presenti nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e situate in una delle regioni specificate all'articolo 2, salvo disposizioni contrarie degli articoli 29 e 38.

## TITOLO I: DEFINIZIONI

### Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di acque marittime:

#### Regione 1

Le acque che si trovano a nord e ad ovest di una linea che parte da un punto situato a 49° latitudine nord e a 18° longitudine ovest, prolungandosi quindi a nord fino a 60° latitudine nord, poi ad est fino a 5° longitudine ovest, ancora a nord fino a 60°30' latitudine nord e poi ad est fino a 4° longitudine ovest, infine a nord fino a 64° latitudine nord e ancora ad est fino alla costa norvegese.

#### Regione 2

Le acque situate a nord di 48° latitudine nord, escluse le acque della regione 1 e delle divisioni CIEM III b), III c) e III d).

#### Regione 3

Le acque corrispondenti alle sottozone CIEM VIII e IX.

#### Regione 4

Le acque corrispondenti alla sottozona CIEM X.

#### Regione 5

Le acque situate nella parte dell'Atlantico centro-orientale comprendente le divisioni 34.1.1, 34.1.2 e 34.1.3 e la sottozona 34.2.0 della zona di pesca 34 della regione COPACE.

#### Regione 6

Le acque al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale dipartimento.

#### Regione 7

Le acque al largo delle coste dei dipartimenti francesi della Martinica e della Guadalupa soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tali dipartimenti.

#### Regione 8

Le acque al largo delle coste del dipartimento francese della Riunione soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale dipartimento.

2. Le zone geografiche designate nel presente regolamento con le sigle "CIEM" e "COPACE" sono quelle definite rispettivamente dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e dal Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale. Esse sono descritte, fatte salve ulteriori modifiche, nelle comunicazioni della Commissione n. 85/C 335/02 e n. 85/C 347/05.
3. Le regioni di cui al paragrafo 1 possono essere ripartite in zone geografiche secondo la procedura di cui all'articolo 52, in particolare sulla base delle definizioni menzionate al paragrafo 2.
4. In deroga al disposto del paragrafo 2, ai fini del presente regolamento:
  - il Kattegat è delimitato a nord da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tislarna, raggiunge il punto più vicino della costa svedese, e a sud dalla linea seguente: da Capo Hasenøre fino alla Punta Gniben, da Korshage fino a Spodsbjerg, dal Capo Gilbjerg fino a Kullen,
  - lo Skagerrak è delimitato ad ovest da una linea che collega il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tislarna, si prolunga poi fino al punto più vicino della costa svedese,
  - il Mare del Nord comprende la sottozona CIEM IV, nonché la parte contigua della divisione CIEM IIa situata a sud del 64° di latitudine nord e la parte della divisione CIEM IIIa che non rientra nella definizione dello Skagerrak di cui al secondo trattino del presente paragrafo.

### Articolo 3

Ai fini del presente regolamento si intende per "organismi marini" quelle specie o gruppi di specie elencati nell'allegato I.

### Articolo 4

1. Ai fini del presente regolamento;
  - a) si intende per "dimensione minima delle maglie" la dimensione delle maglie di quella parte della rete avente le maglie più piccole,
  - b) per "pezza di rete a maglia quadrata" si intende una pezza montata in modo tale che le due serie di linee parallele formate dai lati della maglia siano l'una parallela e l'altra perpendicolare all'asse longitudinale della rete,
  - c) per "reti da posta fisse" o "reti da posta impiglianti" si intende qualsiasi attrezzo fisso costituito da un'unica pezza di rete, ancorato con qualsiasi dispositivo sul fondo marino.
  - d) per "tramagli" si intende qualsiasi attrezzo fisso costituito da due o più pezze di rete fissate insieme parallelamente su un'unica lima superiore, ancorato con qualsiasi dispositivo sul fondo marino.

## **TITOLO II: RETI E RELATIVE CONDIZIONI DI IMPIEGO**

### **CAPITOLO I: DISPOSIZIONI PER GLI ATTREZZI DA TRAINO**

#### Articolo 5

1. Per ognuna delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati II, III e IV e in funzione, se del caso, del periodo è proibito l'uso di reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe salvo qualora:
  - la dimensione minima delle maglie corrisponda ad una delle categorie stabilite dallo stesso allegato, e
  - le catture effettuate con tali reti e trattenute a bordo comprendano una percentuale di specie bersaglio uguale o superiore a quella indicata nello stesso allegato per la corrispondente categoria di dimensione delle maglie .
2. La percentuale minima di specie bersaglio può essere ottenuta sommando i quantitativi di tutte le specie bersaglio catturate.

#### Articolo 6

1. Le percentuali di cui agli allegati II, III e IV sono calcolate in proporzione del peso totale degli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.
2. Le percentuali possono essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi.
3. In deroga al paragrafo 1, per le catture di cicereello trattenute a bordo e effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 16 mm, la percentuale può essere determinata prima della cernita.
4. Ai fini del presente articolo l'equivalente in peso di uno scampo intero si ottiene moltiplicando il peso della coda dello scampo per tre.

#### Articolo 7

1. È vietato tenere a bordo o utilizzare reti di traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe aventi più di 100 maglie sulla circonferenza del sacco, escluse le giunture e le ralinghe laterali.
2. Il paragrafo 1 si applica alle reti aventi una dimensione minima delle maglie uguale o superiore a 70 mm.

## Articolo 8

1. Le reti da traino aventi una dimensione delle maglie superiore o uguale a 70 mm sono forniti, nella parte superiore della rete, di una pezza (pannello o finestra) di rete a maglia quadrata avente una dimensione delle maglie uguale o superiore a quella del sacco.
2. A qualsiasi pezza di rete a maglia quadrata di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti condizioni:
  - a) deve avere una lunghezza di almeno tre metri;
  - b) dev'essere attaccata alla rete lungo ogni lato longitudinale in modo tale che la lunghezza stirata di quella parte della rete alla quale è attaccata la pezza a maglia quadrata corrisponda alla lunghezza stirata della parte della pezza fissata lungo il lato longitudinale,
  - c) deve corrispondere perlomeno al 90% della larghezza di quella parte della rete nella quale è inserita.
3. È proibito tenere a bordo qualsiasi quantitativo di gamberi catturati con reti da traino aventi una dimensione di maglia compresa tra 32 e 54 mm, tranne qualora la parte superiore della rete sia fornita di una pezza di rete a maglia quadrata avente una dimensione minima di maglia doppia rispetto a quella del sacco.
4. a) È proibito tenere a bordo qualsiasi quantitativo di gamberi rosa mediterranei catturati con reti a strascico aventi una dimensione di maglia compresa tra 55 e 60 mm, tranne qualora la parte superiore della rete sia fornita di una pezza a maglia quadrata avente una dimensione minima di maglie doppia rispetto a quella del sacco.  
  
b) È però consentito tenere a bordo gamberi rosa mediterranei catturati con le reti descritte alla lettera a), purché il loro quantitativo non superi il 5% del peso totale degli organismi marini trattenuti a bordo e catturati con le reti suddette.

## Articolo 9

1. Per le navi che hanno a bordo o utilizzano reti da traino aventi una dimensione minima di maglia superiore o uguale a 110 mm è proibito tenere simultaneamente a bordo o utilizzare qualsiasi altra rete trainata avente una dimensione minima di maglia inferiore a 110 mm.
2. Le navi possono avere a bordo oppure utilizzare reti trainate aventi due diverse dimensioni minime di maglia, purché una di queste dimensioni sia compresa tra 0 e 60 mm e l'altra tra 70 e 109 mm.

In tal caso e in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 la percentuale minima di specie bersaglio che deve essere trattenuta a bordo è dell'85%. Tale percentuale si applica alle specie bersaglio stabilite per la rete o le reti che si trovano a bordo e aventi, fra le due, la dimensione di maglia più larga.

3. Per le navi che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è proibito utilizzare reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe.

#### Articolo 10

1. È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte di pezze con un diametro del filo superiore a 8 mm.
2. È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte di pezze di rete ottenute con fili accoppiati.

#### Articolo 11

1. È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte di maglie diverse da maglie quadrate o maglie a diamante.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle reti trainate con una dimensione minima di maglia inferiore o uguale a 31 mm.

#### Articolo 12

Il disposto dell'articolo 5 non si applica alle draghe, purché i quantitativi di organismi marini trattenuti a bordo e catturati con tali reti, diversi dai molluschi bivalvi, non superino il 10% del peso complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo.

### CAPITOLO II: DISPOSIZIONI PER GLI ATTREZZI FISSI

#### Articolo 13

1. Per ognuna delle regioni o zone geografiche di cui agli allegati V e VI e in funzione, se del caso, del periodo è proibito utilizzare o tenere a bordo reti da posta fisse, reti da posta impiglianti o tramagli tranne qualora:
  - le catture effettuate con la rete e trattenute a bordo comprendano una percentuale di specie bersaglio non inferiore al 70%, e
  - nel caso di reti da posta fisse e di reti da posta impiglianti, la dimensione di maglia corrisponda ad una delle categorie stabilite nel relativo allegato,
  - nel caso di tramagli, la dimensione di maglia nella parte di rete avente le maglie più piccole corrisponda ad una delle categorie stabilite nel relativo allegato.
2. La percentuale minima di specie bersaglio può essere ottenuta addizionando i quantitativi di tutte le specie bersaglio catturate.

#### Articolo 14

1. La percentuale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 è calcolata in proporzione del peso di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.
2. Tale percentuale può essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi.

#### Articolo 15

Gli articoli 13 e 14 non si applicano alle catture di salmonidi, lamprede o di Myxinidae.

### CAPITOLO III: DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE RETI E CONDIZIONI DI IMPIEGO

#### Articolo 16

La cernita avviene immediatamente dopo aver salpato le reti.

#### Articolo 17

1. I quantitativi di organismi marini trattenuti a bordo che superano le percentuali consentite in base agli allegati da II a VI sono rigettati in mare in qualsiasi momento prima del rientro in porto.
2. Il paragrafo 1 si applica agli organismi marini diversi da quelli definiti come specie bersaglio per ciascuna delle categorie di dimensioni di maglia stabilite negli allegati da II a VI.

#### Articolo 18

Sono vietati i dispositivi che possono ostruire le maglie di una qualsiasi parte della rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni.

Tale disposizione non esclude l'impiego di alcuni dispositivi il cui elenco e la relativa descrizione tecnica possono essere redatti secondo la procedura di cui all'articolo 52.

### **TITOLO III: TAGLIA MINIMA DEGLI ORGANISMI MARINI**

#### Articolo 19

Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alle dimensioni minime specificate nell'allegato VII per le specie e le zone geografiche in questione.

#### Articolo 20

1. La taglia di un organismo marino viene misurata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato VIII.
2. Ove sia consentito utilizzare più di un metodo di misurazione della taglia di un organismo marino, tale organismo viene considerato conforme alla taglia minima se dall'applicazione di uno di questi metodi si ottiene una taglia pari o superiore alla taglia minima corrispondente.
3. I molluschi bivalvi, i granchi di mare e gli astici possono essere sbarcati solamente interi.

#### Articolo 21

1. Gli organismi marini sotto taglia non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
  - a) alle aringhe, ai suri e agli sgombri entro un limite del 10% in peso delle catture globali di queste specie trattenute a bordo,
  - b) agli organismi marini diversi da quelli stabiliti negli allegati II, III e IV quali specie bersaglio per le categorie di dimensioni di maglia 0-15 o 16-31 e catturati con un attrezzo trainato avente una dimensione di maglia inferiore a 32 mm, purché questi organismi non siano sottoposti a cernita e non vengano venduti, esposti o messi in vendita per il consumo umano.
3. Gli individui sotto taglia di acciughe, suri o sgombri catturati per essere utilizzati come esca viva possono essere però trattenuti a bordo, purché siano vivi.

#### Articolo 22

1. La percentuale degli organismi marini sotto taglia è calcolata in proporzione del peso di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.
2. Tale percentuale può essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi.

## TITOLO IV: DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PESCA DI ALCUNI ORGANISMI MARINI

### Articolo 23

Restrizioni per la pesca dell'aringa.

1. È proibito tenere a bordo aringhe che sono state catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:
  - a) dal 1° gennaio al 30 aprile nella zona geografica situata a nord-est della linea che congiunge Mull of Kintyre e Corsewall Point.
  - b) dal 1° luglio al 31 ottobre nella zona geografica delimitata dalle seguenti coordinate:
    - costa occidentale della Danimarca a 55° 30' di latitudine nord,
    - 55° 30' di latitudine nord e 7° 00' di longitudine est,
    - 57° 00' di latitudine nord e 7° 00' di longitudine est,
    - costa occidentale della Danimarca a 57° 00' di latitudine nord.
  - c) dal 15 agosto al 15 settembre nella zona che si estende da 6 a 12 miglia al largo della costa orientale del Regno Unito, misurata a partire dalle linee di base fra 55° 30' e 55° 45' di latitudine nord.
  - d) dal 15 agosto al 30 settembre nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge i punti seguenti:
    - Butt of Lewis
    - Cape Wrath,
    - 58° 55' latitudine nord e 5° 00' longitudine ovest,
    - 58° 55' latitudine nord e 7° 10' longitudine ovest,
    - 58° 20' latitudine nord e 8° 20' longitudine ovest,
    - 57° 40' latitudine nord e 8° 20' longitudine ovest,
    - il punto situato sulla costa occidentale dell'isola North Uist a 57° 40' latitudine nord e a partire da questo punto lungo la costa settentrionale dell'isola sino al punto della costa situato a 57° 40' 36'' latitudine nord e a 7° 20' 39'' longitudine ovest,
    - 57° 50' 3'' latitudine nord e 7° 8' 6'' longitudine ovest,
    - lungo la costa occidentale dell'isola di Lewis in direzione nord-est fino al punto di partenza (Butt of Lewis).
  - e) dal 15 agosto al 30 settembre nella zona che si estende da 6 a 12 miglia al largo della costa orientale del Regno Unito, misurata a partire dalle linee di base fra 54° 10' e 54° 45' di latitudine nord.
  - f) dal 21 settembre al 31 dicembre nelle parti della divisione CIEM VIIa delimitate dalle seguenti coordinate:

- costa orientale dell'isola di Man a 54° 20' di latitudine nord,
- 54° 20' di latitudine nord e 3° 40' di longitudine ovest,
- 53° 50' di latitudine nord e 3° 50' di longitudine ovest,
- 53° 50' di latitudine nord e 4° 50' di longitudine ovest,
- costa sud-occidentale dell'isola di Man a 4° 50' di longitudine ovest,

e

- costa orientale dell'Irlanda del Nord a 54° 15' di latitudine nord,
- 54° 15' di latitudine nord e 5° 15' di longitudine ovest,
- 53° 50' di latitudine nord e 5° 50' di longitudine ovest,
- costa sud-occidentale dell'Irlanda a 53° 50' di latitudine nord.

g) tutto l'anno nella divisione CIEM VIIa nella zona geografica compresa tra le coste occidentali della Scozia, dell'Inghilterra e del Galles e una linea tracciata a 12 miglia dalle linee di base di tali coste delimitata, a sud, da 53° 20' di latitudine nord, e a nord-ovest, da una linea tracciata dal promontorio di Galloway (Scozia) alla punta Ayre (Isola di Man).

h) tutto l'anno nella Logan Bay (acque che si trovano ad est di una linea che congiunge Mull of Logan, situato a 54° 44' di latitudine nord e 4° 59' di longitudine ovest, a Laggantalluch Head, situato a 54° 41' di latitudine nord e 4° 58' di longitudine ovest).

i) nel 1998 e successivamente ogni 3 anni, per tutto l'anno, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- costa meridionale dell'Irlanda a 9° 00' di longitudine ovest,
- 51° 15' di latitudine nord e 9° 00' di longitudine ovest,
- 51° 15' di latitudine nord e 7° 30' di longitudine ovest,
- 52° 00' di latitudine nord e 7° 30' di longitudine ovest,
- costa sud-orientale dell'Irlanda a 52° 00' di latitudine nord.

j) nel 1999 e successivamente ogni 3 anni, nelle zone delimitate dalle seguenti coordinate:

i) dal 15 gennaio al 31 gennaio:

- costa sud-orientale dell'Irlanda a 52° 00' di latitudine nord,
- 52° 00' di latitudine nord e 6° 00' di longitudine ovest,
- 52° 30' di latitudine nord e 6° 00' di longitudine ovest,
- costa sud-orientale dell'Irlanda a 52° 30' di latitudine nord.

ii) dal 1° novembre al 15 novembre:

- costa meridionale dell'Irlanda a 9°00' di longitudine ovest,
- 51° 15' di latitudine nord e 9° 00' di longitudine ovest,
- 51° 15' di latitudine nord e 11° 00' di longitudine ovest,
- 52° 30' di latitudine nord e 11° 00' di longitudine ovest,
- costa orientale dell'Irlanda 52° 30' di latitudine nord.

2. È tuttavia consentito tenere a bordo aringhe provenienti da una delle zone summenzionate, purché il loro quantitativo non superi il 5% del peso complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo e che sono stati catturati in ciascuna delle singole zone durante uno dei periodi specificati.

#### Articolo 24

##### Restrizioni per la pesca dello spratto

1. È proibito tenere a bordo spratti catturati nelle zone geografiche e durante i periodi sottoindicati:
  - a) dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre nella zona statistica CIEM 39E8. Ai fini del presente regolamento, tale zona CIEM è la zona delimitata da una linea che, partendo dal punto d'intersezione della costa orientale dell'Inghilterra a 55° 00' di latitudine nord, si dirige a est fino a 1° 00' di longitudine ovest, quindi a nord sino a 55° 30' di latitudine nord e successivamente a ovest sino alla costa inglese;
  - b) dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre nelle acque interne del Moray Firth ad ovest di 3° 30' di longitudine ovest e nelle acque interne del Firth of Forth ad ovest di 3° 00' di longitudine ovest;
  - c) dal 1° luglio al 31 ottobre nella zona geografica delimitata dalle seguenti coordinate:
    - costa occidentale della Danimarca a 55° 30' di latitudine nord,
    - 55° 30' di latitudine nord e 7° 00' di longitudine est,
    - 57° 00' di latitudine nord e 7° 00' di longitudine est,
    - costa occidentale della Danimarca a 57° 00' di latitudine nord.
2. È però consentito avere a bordo spratti provenienti da una delle zone descritte purché il loro quantitativo non superi il 5% del peso complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo e che sono stati catturati in ciascuna delle singole zone durante uno dei periodi specificati.

#### Articolo 25

##### Restrizioni per la pesca dello sgombro

1. È vietato tenere a bordo sgombri pescati entro la zona geografica delimitata dalle coordinate seguenti:
  - costa meridionale del Regno Unito a 2° 00' longitudine ovest,
  - 49° 30' latitudine nord e 02° 00' longitudine ovest,
  - 49° 30' latitudine nord e 07° 00' longitudine ovest,
  - costa occidentale del Regno Unito a 52° 00' latitudine nord,salvo se il peso degli sgombri non supera il 15%, in peso, delle quantità totali di sgombri e altre specie che si trovano a bordo e che sono state pescate in tale zona.

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica:
- a) ai pescherecci che utilizzano solo reti da posta e/o lenze a mano;
  - b) ai pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche danesi o altre reti trainate analoghe purché detti pescherecci abbiano a bordo una quantità minima del 75%, in peso, di organismi marini diversi da acciughe, aringhe, suri, sgombri, cefalopodi pelagici e sardine, quantità calcolata in percentuale del peso totale di tutte le specie che si trovano a bordo;
  - c) ai pescherecci che transitano in tale zona, purché tutti gli attrezzi da pesca siano riposti conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio;
  - d) ai pescherecci non attrezzati per la pesca sui quali si trasbordano sgombri.

#### Articolo 26

##### Restrizioni per la pesca di acciughe

1. È proibito tenere a bordo acciughe catturate utilizzando reti da traino pelagiche nella Divisione CIEM VIIIc.
2. Nella suddetta Divisione è proibito avere a bordo contemporaneamente reti da traino pelagiche e ciancioli.

#### Articolo 27

##### Restrizioni per la pesca di tonno

1. È vietato tenere a bordo qualsiasi quantitativo di tonnetti striati, tonni obesi e albacore catturati con ciancioli nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo nella sottozona CIEM X a nord di 36° 30' di latitudine nord e nelle zone COPACE a nord di 31° di latitudine nord e a est di 17° 30' di longitudine ovest.
2. È vietato tenere a bordo tonno catturato con reti da posta derivanti nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo nelle sottozone CIEM VIII, IX o X oppure nelle zone COPACE circostanti le isole Canarie.

#### Articolo 28

##### Restrizioni per la pesca di gamberi a tutela del pesce piatto

1. È vietato avere a bordo qualsiasi quantitativo di gamberetti grigi e gamberetti rosa catturati con attrezzi a strascico aventi una dimensione delle maglie compresa tra 16 e 31 mm, tranne qualora:

- a bordo della nave sia installato in permanenza un setaccio funzionante, allo scopo di separare i giovani individui di pesce piatto dai gamberetti grigi e dai gamberetti rosa, e
  - per la cattura di queste specie venga utilizzata una rete da traino selettiva o una rete con una porta di uscita.
2. Ai pescherecci che non sono conformi alle disposizioni del paragrafo 1 è tuttavia consentito avere a bordo gamberetti grigi o rosa, purché i relativi quantitativi non superino il 5% del peso complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo.

#### Articolo 29

##### Restrizioni per la pesca di salmone e trota di mare

1. I salmoni e le trote di mare non possono essere trattieneuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare se sono catturati:
- nelle acque situate oltre un limite di 12 miglia misurato dalle linee di base degli Stati membri, nelle regioni 1, 2, 3 e 4;
  - in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, fuori dalle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri nelle regioni 1, 2, 3 e 4, tranne nelle acque soggette alla giurisdizione della Groenlandia e isole Faer Øer;
  - con qualsiasi rete trainata.
2. Il presente articolo non si applica ai salmoni e alle trote di mare catturati nello Skagerrak e nel Kattegat.

#### Articolo 30

##### Restrizioni per la pesca di busbana norvegese a tutela del pesce tondo

1. È proibito avere a bordo busbane norvegesi catturate con qualsiasi attrezzo trainato nella zona delimitata da una linea che congiunge i seguenti punti:
- un punto sulla costa orientale del Regno Unito a 56° di latitudine nord sino a 2° di longitudine est,
  - successivamente verso nord sino al 58° di latitudine nord, ad ovest fino a 0° 30' di longitudine ovest, a nord sino a 59° 15' di latitudine nord, a est fino a 1° di longitudine est, a nord sino a 60° di latitudine nord e ad ovest sino a 0° 00' di longitudine,
  - a partire da questo punto verso nord sino a 60° 30' di latitudine nord, ad ovest sino alla costa delle isole Shetland, successivamente ad ovest da 60° di latitudine nord sulla costa occidentale delle isole Shetland sino a 3° di longitudine ovest, verso sud sino a 58° 30' di latitudine nord,
  - e infine verso occidente fino alla costa del Regno Unito.

2. È però consentito avere a bordo busbane norvegesi provenienti dalla zona e catturate con gli attrezzi descritti al paragrafo 1, purché il loro quantitativo non superi il 5% del peso totale degli organismi marini che si trovano a bordo e che sono stati catturati in detta zona e con gli attrezzi considerati.

### Articolo 31

#### Restrizioni per la pesca del nasello

1. La pesca con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe trainate è vietata nelle zone geografiche e durante i periodi sottoindicati:
- a) dal 1° aprile al 31 luglio nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge le seguenti coordinate:
- 51°35' di latitudine nord e 11°40' di longitudine ovest,
  - 51°35' di latitudine nord e 11°25' di longitudine ovest,
  - 51°25' di latitudine nord e 11°25' di longitudine ovest,
  - 51°25' di latitudine nord e 11°40' di longitudine ovest.
- b) dal 1° maggio al 31 luglio nelle zone geografiche delimitate da una linea che congiunge le seguenti coordinate:
- 51°00' di latitudine nord e 11°35' di longitudine ovest,
  - 51°00' di latitudine nord e 11°25' di longitudine ovest,
  - 49°40' di latitudine nord e 11°25' di longitudine ovest,
  - 49°40' di latitudine nord e 11°35' di longitudine ovest,
- e
- 50°30' di latitudine nord e 10°30' di longitudine ovest,
  - 50°30' di latitudine nord e 09°20' di longitudine ovest,
  - 50°45' di latitudine nord e 09°20' di longitudine ovest,
  - 50°45' di latitudine nord e 10°30' di longitudine ovest.
- e
- 51°45' di latitudine nord e 14°30' di longitudine ovest,
  - 51°45' di latitudine nord e 13°00' di longitudine ovest,
  - 52°30' di latitudine nord e 13°00' di longitudine ovest,
  - 52°30' di latitudine nord e 14°30' di longitudine ovest.
- e
- 48°10' di latitudine nord e 09°40' di longitudine ovest,
  - 48°10' di latitudine nord e 09°10' di longitudine ovest,
  - 48°40' di latitudine nord e 09°10' di longitudine ovest,
  - 48°40' di latitudine nord e 09°40' di longitudine ovest.

- c) dal 1° settembre al 31 dicembre, nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge le coordinate seguenti:
- punto della costa settentrionale della Spagna denominato Cabo Prior, (43° 34' di latitudine nord e 8° 19' di longitudine ovest)
  - 43° 50' di latitudine nord e 8° 19' di longitudine ovest,
  - 43° 25' di latitudine nord e 9° 12' di longitudine ovest,
  - punto della costa occidentale della Spagna denominato Cabo Villano (43° 10' di latitudine nord e 9° 12' di longitudine ovest).
- d) dal 1° ottobre al 31 dicembre, nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge le coordinate seguenti:
- punto della costa occidentale della Spagna denominato Cabo Corrubedo (42° 35' di latitudine nord e 9° 05' di longitudine ovest)
  - 42° 35' di latitudine nord e 9° 25' di longitudine ovest,
  - 43° 00' di latitudine nord e 9° 30' di longitudine ovest,
  - punto della costa occidentale della Spagna a 43° 00' di latitudine nord.
- e) dal 1° dicembre fino all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge le coordinate seguenti:
- punto della costa occidentale del Portogallo a 37° 50' di latitudine nord,
  - 37° 50' di latitudine nord e 9° 03' di longitudine ovest,
  - 37° 00' di latitudine nord e 9° 06' di longitudine ovest,
  - punto della costa occidentale del Portogallo a 37° 00' di latitudine nord.
- f) dal 1° dicembre sino all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge le coordinate seguenti:
- 41°32'1'' di latitudine nord e 09°07'3'' di longitudine ovest,
  - 41°20'7'' di latitudine nord e 09°05'1'' di longitudine ovest,
  - 41°12'0'' di latitudine nord e 09°02'7'' di longitudine ovest,
  - 41°02'8'' di latitudine nord e 08°59'0'' di longitudine ovest,
  - 40°38'5'' di latitudine nord e 09°04'6'' di longitudine ovest,
  - 40°27'5'' di latitudine nord e 09°08'2'' di longitudine ovest,
  - 40°11'1'' di latitudine nord e 09°13'8'' di longitudine ovest,
  - 40°11'1'' di latitudine nord e 09°33'5'' di longitudine ovest,
  - 40°27'5'' di latitudine nord e 09°32'0'' di longitudine ovest,
  - 40°38'5'' di latitudine nord e 09°19'5'' di longitudine ovest,
  - 41°02'8'' di latitudine nord e 09°19'0'' di longitudine ovest,
  - 41°12'0'' di latitudine nord e 09°16'1'' di longitudine ovest,
  - 41°20'7'' di latitudine nord e 09°07'8'' di longitudine ovest,
  - 41°32'1'' di latitudine nord e 09°14'1'' di longitudine ovest.

È inoltre vietato pescare con attrezzi fissi demersali nella zona e nel periodo summenzionati.

g) per tutto l'anno nelle zone geografiche delimitate da una linea che congiunge le seguenti coordinate:

- 47°40' di latitudine nord e 4°40' di longitudine ovest,
- 47°28' di latitudine nord e 4°40' de longitudine ovest,
- 47°23' di latitudine nord e 3°45' di longitudine ovest,
- 47°35' di latitudine nord e 3°45' di longitudine ovest,

e

- 46°50' di latitudine nord e 3°31' di longitudine ovest,
- 45°55' di latitudine nord e 2°45' di longitudine ovest,
- 46°15' di latitudine nord e 2°35' di longitudine ovest,
- 46°50' di latitudine nord e 3°20' di longitudine ovest,

e

- 45°55' di latitudine nord e 2°40' di longitudine ovest,
- 45°45' di latitudine nord e 2°40' di longitudine ovest,
- 45°45' di latitudine nord e 1°55' di longitudine ovest,
- 45°55' di latitudine nord e 2°00' di longitudine ovest.

2.. Nelle zone e nei periodi di cui al paragrafo 1 è vietato avere a bordo qualsiasi rete da traino, tranne qualora sia riposta conformemente alle disposizioni stabilite dall'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio.

3. Nelle zone e al di fuori dei periodi indicati al paragrafo 1 è vietato tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete da traino avente una dimensione minima di maglia inferiore a 80 mm.

### Articolo 32

#### Restrizioni per la pesca della passera

1. È vietato a qualsiasi peschereccio superiore a 8 metri di lunghezza fuori tutto utilizzare sfogliare, reti da traino a divergenti o reti a strascico a coppia nelle seguenti zone geografiche:

a) la zona di 12 miglia dalle coste della Francia, a nord di 51° 00' di latitudine nord del Belgio e dei Paesi Bassi sino a 53° 00' di latitudine nord, misurata a partire dalle linee di base;

b) la zona delimitata da una linea che congiunge le coordinate seguenti:

- un punto sulla costa occidentale della Danimarca a 57° 00' latitudine nord,
- 57°00' latitudine nord e 7°15' longitudine est
- 55°00' latitudine nord e 7°15' longitudine est,
- 55°00' latitudine nord e 7°00' longitudine est,
- 54°30' latitudine nord e 7°00' longitudine est,
- 54°30' latitudine nord e 7°30' longitudine est,

- 54°00' latitudine nord e 7°30' longitudine est,
  - 54°00' latitudine nord e 6°00' longitudine est,
  - 53°50' latitudine nord e 6°00' longitudine est,
  - 53°50' latitudine nord e 5°00' longitudine est,
  - 53°30' latitudine nord e 5°00' longitudine est,
  - 53°30' latitudine nord e 4°15' longitudine est,
  - 53°00' latitudine nord e 4°15' longitudine est,
  - un punto sulla costa dei Paesi Bassi a 53°00' latitudine nord.
- c) la zona di 12 miglia dalla costa occidentale della Danimarca partendo da 57° 00' di latitudine nord e spostandosi verso nord sino al faro di Hirtshals, misurata a partire dalle linee di base.
2. a) Sono invece autorizzati a pescare con sfogliare nelle suddette zone i pescherecci:
- i cui nomi e le cui caratteristiche tecniche compaiono in un elenco che sarà elaborato secondo la procedura stabilita all'articolo 52,
  - e ai quali è stato rilasciato un permesso di pesca speciale conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1627/94 del Consiglio del 27 giugno 1994.
- b) Le navi che possono figurare sull'elenco di cui alla lettera a) debbono soddisfare i seguenti criteri:
- debbono essere riprese nell'elenco nominativo delle navi contenuto nel regolamento della Commissione (1-1-1996).
  - la loro potenza motrice non deve essere superiore a 221 KW e, nel caso di motore ridotto, non dev'essere stata superiore a 300 KW prima della riduzione.
- c) Un peschereccio che compare nell'elenco può essere sostituito da qualsiasi altro peschereccio purché:
- la potenza motrice del peschereccio di sostituzione non sia superiore a quella del peschereccio sostituito, e
  - la lunghezza fuori tutto della nave di sostituzione non sia superiore a 24 metri.
- d) Il motore di ogni singolo peschereccio che figura nell'elenco può essere sostituito, purché:
- il motore di sostituzione non sia ridotto, e
  - la potenza del motore di sostituzione non sia superiore a quella del motore sostituito.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera a) è vietato usare sfogliare la cui lunghezza dell'asta o la cui lunghezza complessiva delle aste superi i 9 metri o possa essere estesa ad una lunghezza superiore a 9 metri, tranne quando si operi con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 16 e 31 mm.
4. a) In deroga al paragrafo 1
  - i pescherecci la cui potenza motrice non sia superiore a 221 kW e, nel caso di motore ridotto, non sia stata superiore a 300 kW prima della riduzione possono pescare nelle suddette zone utilizzando reti da traino a divergenti.
  - le navi che operano in coppia e la cui potenza motrice combinata non superi i 221 kW e, nel caso di motore ridotto, non sia stata superiore a 300 kW prima della riduzione possono pescare nelle suddette zone utilizzando reti a strascico a coppia.
- b) Tuttavia, le navi con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti da traino a divergenti e le navi in coppia con una potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a coppia purché:
  - i) le catture trattenute a bordo consistano di cicerelli e/o spratti e costituiscano almeno il 90% del peso totale degli organismi marini che si trovano a bordo, e
  - ii) i quantitativi di passera e/o sogliola trattenuti a bordo non superino il 2% del peso totale degli organismi marini che si trovano a bordo, oppure
  - iii) la dimensione di maglia utilizzata sia almeno di 110 mm, e
  - iv) i quantitativi di passera e/o di sogliola trattenuti a bordo non superino il 5% del peso totale degli organismi marini che si trovano a bordo.
5. Ai pescherecci che non soddisfano i criteri stabiliti ai paragrafi da 2 a 4 non è consentito esercitare le attività di pesca di cui ai suddetti paragrafi.
6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 52.
7. All'interno delle zone in cui non è consentito utilizzare sfogliare, reti da traino a divergenti o reti a strascico a coppia è vietato avere a bordo tali reti, tranne qualora esse siano riposte conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio.

### Articolo 33

Restrizioni per la pesca della sogliola e della passera

Dal 1° febbraio al 31 maggio è vietata la pesca con qualsiasi attrezzo a strascico nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge le seguenti coordinate:

- un punto sulla costa occidentale del Regno Unito a 03° 40' di longitudine ovest,
- 53° 40' di latitudine nord e 03° 40' di longitudine ovest,
- un punto sulla costa occidentale del Regno Unito a 53° 40' di latitudine nord.

#### Articolo 34

Restrizioni per la pesca di pesci demersali

Dal 1° marzo al 30 aprile è vietata la pesca con qualsiasi attrezzo a strascico nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge le seguenti coordinate:

- un punto sulla costa occidentale del Regno Unito a 50° 15' di latitudine nord,
- 50° 15' di latitudine nord e 06° 00' di longitudine ovest,
- 51° 00' di latitudine nord e 06° 00' di longitudine ovest,
- 51° 00' di latitudine nord e 04° 00' di longitudine ovest,
- un punto sulla costa occidentale del Regno Unito a 04° 40' di longitudine ovest.

## TITOLO V: RESTRIZIONI PER ALCUNI TIPI DI PESCA ED ATTIVITÀ ASSOCIATE

### Articolo 35

Restrizioni per l'utilizzazione di sfogliare

1. Ai pescherecci è vietato tenere a bordo o usare sfogliare la cui lunghezza dell'asta o la cui lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma della lunghezza di ciascuna asta, sia superiore a 24 metri o possa essere estesa ad una lunghezza superiore a 24 metri. La lunghezza dell'asta è misurata tra le sue estremità, compresi tutti i relativi attacchi o supporti.
2. Ai pescherecci è vietato tenere a bordo o utilizzare sfogliare aventi una dimensione minima di maglia compresa fra 32 e 109 mm in una delle seguenti zone geografiche:
  - a) il Mare del Nord a nord di una linea che congiunge i seguenti punti:
    - un punto situato sulla costa orientale del Regno Unito a 55° di latitudine nord,
    - verso est sino a 55° di latitudine nord e 05° di longitudine est,
    - verso nord fino a 56° di latitudine nord,
    - ed infine verso est fino ad un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56° di latitudine nord;
  - b) zona ad ovest della Scozia a nord di 56° di latitudine nord.

### Articolo 36

Metodi di pesca non convenzionali

È vietato pescare con metodi che prevedano l'impiego di esplosivi, veleni o narcotici, corrente elettrica o fucili.

### Articolo 37

Restrizioni per l'impiego di apparecchiature di cernita automatica

1. Alle navi che hanno a bordo o utilizzano attrezzi da traino con dimensioni di maglia inferiori a 55 mm oppure ciancioli è vietato tenere a bordo apparecchiature di cernita automatica.
2. Le navi congelatrici sono tuttavia autorizzate a tenere a bordo apparecchiature di cernita automatica, a condizione che queste abbiano quale unica funzione la classificazione commerciale della totalità dei pesci catturati e destinati al congelamento. L'installazione a bordo degli apparecchi di cernita dovrà essere concepita in modo che, dopo la classificazione, le catture vengano immediatamente congelate per lo loro immissione in commercio e non possano essere facilmente rigettate in mare.

### Articolo 38

Restrizioni per l'uso di ciancioli

1. È vietato circondare con ciancioli banchi o gruppi di mammiferi marini.
2. In deroga all'articolo 1, il paragrafo 1 del presente articolo si applica in tutte le acque a tutti i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro.

### Articolo 39

Restrizioni per le attività di pesca nella zona delle 12 miglia al largo del Regno Unito e dell'Irlanda.

1. Ai pescherecci è vietato utilizzare sfogliare nelle zone all'interno delle 12 miglia dalle coste del Regno Unito e dell'Irlanda, misurata dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali.
2. Sono tuttavia autorizzati a pescare in dette zone con le sfogliare i pescherecci di una delle seguente categorie:
  - a) pescherecci entrati in servizio anteriormente al 1° gennaio 1987 e con una potenza motrice non superiore a 221 kW e, in caso di motore ridotto, non superiore a 300 kW prima della riduzione;
  - b) pescherecci entrati in servizio dopo il 31 dicembre 1986, con un motore non ridotto e una potenza motrice non superiore a 221 kW, e aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri;
  - c) pescherecci ai quali sia stato sostituito, dopo il 31 dicembre 1986, il motore con un motore di potenza non ridotta non superiore a 221 kW.
3. In deroga al paragrafo 2 è vietato utilizzare sfogliare la cui la lunghezza dell'asta o la lunghezza complessiva delle aste sia superiore a 9 metri o possa essere portata ad una lunghezza superiore a 9 metri, tranne qualora si operi con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 16 e 31 mm.
4. Ai pescherecci che non soddisfano i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 non è consentito praticare le attività di pesca menzionate negli stessi paragrafi.
5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 52.
6. Alle navi non autorizzate ad usare sfogliare è vietato tenere a bordo tali reti nelle zone di cui al presente articolo, tranne qualora siano riposte conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio.

## **TITOLO VI: DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LO SKAGERRAK E IL KATTEGAT**

### Articolo 40

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, gli organismi marini sotto taglia catturati nello Skagerrak o nel Kattegat possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita entro il limite del 10%, in peso, delle catture totali che si trovano a bordo.

### Articolo 41

I salmoni e le trote di mare non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma debbono essere immediatamente rigettati in mare quando sono catturati in zone dello Skagerrak e del Kattegat situate al di fuori del limite delle quattro miglia, misurato dalla linee di base dello Stato membro.

### Articolo 42

1. Dal 1° luglio al 15 settembre è vietato utilizzare reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm nelle acque situate entro tre miglia dalle linee di base nello Skagerrak e nel Kattegat.
2. Nelle suddette acque e durante il suddetto periodo può essere tuttavia praticata la pesca con reti da traino:
  - di mazzancolle, con reti aventi una dimensione minima di maglia di 30 mm;
  - di blenni vivipari (*Zoarces viviparus*), ghiozzi (*Gobiidae*) o scorfani (*Cottus spp*) da utilizzare come esche, con reti di qualsiasi dimensione di maglia.

### Articolo 43

È vietato tenere a bordo aringhe, sgombri o spratti catturati utilizzando reti da traino o ciancioli tra la mezzanotte del sabato e la mezzanotte della domenica nello Skagerrak e dalla mezzanotte del venerdì alla mezzanotte della domenica nel Kattegat.

### Articolo 44

Nel Kattegat è vietato l'uso delle sfogliare.

### Articolo 45

Durante i periodi e nelle zone di cui agli articoli 42, 43 e 44 e nei casi in cui le reti da traino e le sfogliare non possono essere utilizzate è proibito tenere a bordo tali reti tranne qualora esse siano riposte conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2874/93 del Consiglio.

#### Articolo 46

In deroga all'articolo 36 è consentito utilizzare corrente elettrica o arpioni scagliati con cannoncini per catturare tonni o squali elefante (*Cetorhinus maximus*) nello Skagerrak e nel Kattegat.

## **TITOLO VII: DISPOSIZIONI TECNICHE**

### **Articolo 47**

#### **Operazioni di trasformazione**

È vietato effettuare a bordo di una nave da pesca qualsiasi trasformazione fisica o chimica di pesci per produrre farina di pesce, olio o prodotti simili, o effettuare trasbordi di pesce a tal fine. Il divieto non si applica alla trasformazione degli scarti.

### **Articolo 48**

#### **Ricerca scientifica**

1. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca svolte esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, che siano condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati e di cui la Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.
2. Gli organismi marini catturati per le finalità di cui al paragrafo 1 possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che:
  - rispondano ai requisiti di cui all'allegato VII del presente regolamento e ai requisiti di commercializzazione adottati in forza dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
  - sino venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano.

### **Articolo 49**

#### **Ripopolamento artificiale e trapianto**

1. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate nel corso del ripopolamento artificiale o del trapianto di organismi marini.
2. Gli organismi marini catturati per le finalità di cui al paragrafo 1 non possono essere utilizzati per altri fini.

## TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 50

1. Qualora la conservazione degli stock di organismi marini richieda iniziative immediate la Commissione può, in aggiunta e in deroga al presente regolamento, adottare le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 52.
2. Qualora incomba una grave minaccia sulla conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca e quando qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, lo Stato costiero può adottare, per quanto riguarda le acque soggette alla propria giurisdizione, le misure conservative non discriminatorie appropriate.
3. Le misure di cui al paragrafo 2, corredate delle rispettive motivazioni, sono comunicate alla Commissione e agli Stati membri non appena sono adottate.

Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione la Commissione conferma le suddette misure o ne chiede l'annullamento o la modifica. La decisione della Commissione viene immediatamente comunicata agli Stati membri.

Gli Stati membri possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui alla lettera (b).

Il Consiglio può adottare, a maggioranza qualificata, una decisione diversa entro un mese.

### Articolo 51

1. Gli Stati membri possono istituire misure per la conservazione e la gestione degli stock per quanto riguarda:
  - (a) stock strettamente locali, che interessano soltanto i pescatori dello Stato membro interessato, o
  - (b) condizioni o modalità intese a limitare le catture mediante misure tecniche:
    - (i) che completano quelle definite nella normativa comunitaria sulla pesca, o
    - (ii) che vanno al di là degli obblighi minimi definiti nella normativa suddetta, a condizione che tali misure si applichino unicamente ai pescatori dello Stato membro interessato, siano compatibili con il diritto comunitario nonché conformi alla politica comune della pesca.
2. Ogni progetto inteso ad istituire o a modificare misure tecniche nazionali deve essere comunicato tempestivamente alla Commissione affinché possa presentare le proprie osservazioni.

Se la Commissione ne fa richiesta entro un mese da tale comunicazione, lo Stato membro interessato sospende l'entrata in vigore delle misure contemplate per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione, per consentire alla Commissione di pronunciarsi entro tale termine sulla conformità delle misure suddette alle disposizioni del paragrafo 1.

Qualora la Commissione constati, mediante decisione comunicata a tutti gli Stati membri, che una misura contemplata non è conforme alle disposizioni del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può metterla in vigore soltanto dopo avervi apportato le modifiche necessarie.

Lo Stato membro interessato comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate, dopo avervi apportato le modifiche necessarie.

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, dietro sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità delle misure tecniche nazionali alle disposizioni del paragrafo 1.
4. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di qualsiasi Stato membro, la conformità di una misura tecnica nazionale applicata da uno Stato membro con le disposizioni del paragrafo 1 può costituire oggetto di una decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 52. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni del paragrafo 2, terzo e quarto comma.
5. Le misure concernenti la pesca a piedi sono comunicate dallo Stato membro interessato alla Commissione a semplice titolo informativo.

#### Articolo 52

Le modalità d'applicazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del 20 dicembre 1992. Queste modalità possono riguardare, tra l'altro:

- norme tecniche per la determinazione del diametro del filo,
- norme tecniche per la determinazione della dimensione di maglia,
- norme per il campionamento,
- elenchi e descrizioni tecniche dei dispositivi che possono essere fissati alle reti.

#### Articolo 53

Sono abrogati i seguenti articoli, paragrafi e allegati del regolamento .....

- articoli da 1 a 8
- articolo 9, paragrafo 1 e 2 e ultimo comma del paragrafo 3,
- articolo 10,
- articoli da 12 a 18,
- gli allegati da I a IV.

I riferimenti al suddetto regolamento si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato IX.

#### Articolo 54

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal ....

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**ALLEGATO 1**  
**Lista degli organismi marini**

<b>CODICE</b>	<b>Denominazione scientifica</b>	<b>Elenco delle specie</b>
ANE	Engraulis encrasicolus	Acciuga
	Belone belone	Aguglia
ELE	Anguilla anguilla	Anguilla
ARG	Argentina spp.	Argentina
HER	Clupea harengus	Aringa
LBE	Homarus gammarus	Astice, lupicante
CLX	Bivalvia	Bivalvi
BOG	Boops boops	Boga
GUG	Eutrigla gurnadus	Capone gorno
	Venus verrucosa	Cappa verrucosa, vongola dura
MUL	Mugilidae	Cefalo, muggine
SAN	Ammodytes spp.	Cicerelle
LUM	Cyclopterus lumpus	Ciclottero
HAD	Melanogrammus aeglefinus	Eglefino, Asinello
NOP	Trisopterus esmarkii	Gado norvegese
PRA	Pandalus borealis	Gamberello boreale
CNZ	Crangon spp.	Gamberetto grigio
	Palaemon adspersus	Gamberetto maggiore
PAN	Pandalus spp.	Gambero di fondale
ARA	Aristeus antennatus	Gambero rosso mediterraneo
COE	Conger conger	Gongro
SCR	Maja squinado	Granseola
WRA	Labridae	Labridi
LAS	Petromyzonidae	Lampreda di fiume
DAB	Limanda limanda	Limanda
WHB	Micromesistius poutassou	Melu
PIC	Centracanthidae	Menolle, zerri
WHG	Merlangius merlangus	Merlano
COD	Gadus morhua	Merluzzo bianco
POK	Pollachius virens	Merluzzo carbonaro
BIB	Trisopterus luscus	Merluzzo francese
POL	Pollachius pollachius	Merluzzo giallo
LIN	Molva molva	Molva
BLI	Molva dypterygia	Molva azzurra
FOX	Phycis spp	Musdee
HKE	Merluccius merluccius	Nasello
SBX	Sparidae	Pagri
DPS	Parapenaeus longirostris	Parapenaeus longirostris
PLE	Pleuronectes platessa	Passera di mare
FLE	Platichthys flesus	Passera pianuzza
GUX	Triglidae	Pesce capone
PLZ	Pleuronectidae	Pleuronettidi
OCC	Octopus vulgaris	Polpo di scogliuo
	Lophius spp.	Rana pescatrice, rospo, martino
TUR	Psetta maxima	Rombo chiodato
LEZ	Lepidorhombus spp	Rombo giallo
BLL	Scophthalmus rhombus	Rombo liscio
SAL	Salmo salar	Salmone
PIL	Sardina pilchardus	Sardina
NEP	Nephrops norvegicus	Scampo
SCO	Scorpaenidae	Scorfani

**ALLEGATO 1**  
**Lista degli organismi marini**

<b>CODICE</b>	<b>Denominazione scientifica</b>	<b>Elenco delle specie</b>
ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>	Acciuga
	<i>Belone belone</i>	Aguglia
CTC	<i>Sepia officinalis</i>	Seppia
MAZ	<i>Scomber</i> spp.	Sgombro, Maccerello
SOL	<i>Solea solea</i>	Sogliola
CET	<i>Dicologlossa cuneata</i>	Sogliola fasciata
BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Spigola
DGS	<i>Squalus acanthias</i>	Spinarolo
SPR	<i>Sprattus sprattus</i>	Spratto
JAX	<i>Trachurus trachurus</i>	Sugarello, Suro
LTA	<i>Auxis</i> spp., <i>Euthynnus</i> spp.	Tonne
TUS	<i>Katsuwonus</i> spp., <i>Thunnus</i> spp.	Tonne
SKJ	<i>Katsuwonus pelamis</i> ,	Tonnetto striato
ALB	<i>Thunnus alalunga</i>	Tonno bianco
BET	<i>Thunnus obesus</i>	Tonno obeso
TRA	Trachinidae	Tracina
MUM	Mullidae	Triglia
TRS	<i>Salmo trutta</i>	Trota di mare
SCE	<i>Pecten maximus</i>	Ventaglio-pettine maggiore
	<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	
	<i>Coris julis</i>	
	<i>Loligo</i> spp.	
	<i>Microchirus azevia</i>	
	Myxinidae	
OMZ	Ommastrephidae	
AES	<i>Pandalus montagui</i>	
	Salmonidae	
SCL	<i>Scylliorhinus</i> spp.	

**ALLEGATO II. Dimensioni minime delle maglie e specie bersaglio nelle regioni 1, 2, 3 e 4 (esclusi Skagerrak e Kattegat)**

Specie bersaglio	Forcella dimensioni delle maglie (mm)								
	0-15	16-31	32-54 <sup>(4)</sup>	55-60 <sup>(4)</sup>		70-79 <sup>(1)(4)</sup>	80-109 <sup>(1)(4)(6)</sup>	≥110 <sup>(1)</sup>	
	Percentuali minime di specie bersaglio								
	95	90	30	90	70		40	70	nessuna
Cicerelli ( <i>Ammodytidae</i> ) <sup>(2)</sup>	*	*	*	*	*		*	*	*
Cicerelli ( <i>Ammodytidae</i> ) <sup>(3)</sup>		*	*	*	*		*	*	*
Busbana norvegese ( <i>Trisopterus esmarkii</i> ) <sup>(5)</sup>		*	*	*	*		*	*	*
Gamberetti ( <i>Pandalus montagui</i> , <i>Crangon spp.</i> )		*	*	*	*		*	*	*
Spratto ( <i>Sprattus sprattus</i> )		*	*	*	*		*	*	*
Anguilla ( <i>Anguilla anguilla</i> )		*	*	*	*		*	*	*
Acciuga ( <i>Engraulis encrasicolus</i> )		*	*	*	*		*	*	*
Gamberetti ( <i>Pandalus spp.</i> ) <sup>(7)</sup>			*		*		*	*	*
Sgombro ( <i>Scomber spp.</i> )				*	*		*	*	*
Suro ( <i>Trachurus spp.</i> )				*	*		*	*	*
Aringa ( <i>Clupea harengus</i> )				*	*		*	*	*
Melù, potassolo ( <i>Micromesistius poutassou</i> )				*	*		*	*	*
Sardina ( <i>Sardina pilchardus</i> )				*	*		*	*	*
Calamari comuni ( <i>Loligo spp.</i> )				*	*		*	*	*
Gambero rosa med. ( <i>Parapenaeus longirostris</i> ) <sup>(8)</sup>					*		*	*	*
Orata di mare ( <i>Sparidae</i> )					*		*	*	*
Scorpenidi ( <i>Scorpaenidae</i> )					*		*	*	*
Sogliola azevia ( <i>Microchirus azevia</i> )					*		*	*	*
Totani ( <i>Ommastrephidae</i> )					*		*	*	*
Grongo ( <i>Conger conger</i> )					*		*	*	*
Musdee ( <i>Phycis spp.</i> )					*		*	*	*
Tracine ( <i>Trachinidae</i> )					*		*	*	*
Caponi ( <i>Triglidae</i> )					*		*	*	*
Mensole ( <i>Centranchidae</i> )					*		*	*	*
Triglie ( <i>Mullidae</i> )					*		*	*	*
Polpo ( <i>Octopus vulgaris</i> )					*		*	*	*
Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> )							*	*	*
Gamberetti ( <i>Aristeus antennatus</i> and <i>Aristaeomorpha foliacea</i> )							*	*	*
Sogliola ( <i>Solea vulgaris</i> )								*	*
Passera ( <i>Pleuronectes platessa</i> )								*	*
Nasello ( <i>Merluccius merluccius</i> )								*	*
Rombi gialli ( <i>Lepidorhombus spp.</i> )								*	*
Merlano ( <i>Merlangius merlangus</i> )								*	*
Rombo liscio ( <i>Scophthalmus rhombus</i> )								*	*
Merluzzo giallo ( <i>Pollachius pollachius</i> )								*	*
Limanda ( <i>Limanda limanda</i> )								*	*
Seppia ( <i>Sepia officinalis</i> )								*	*
Spigola, branzino ( <i>Dicentrarchus labrax</i> )								*	*
Passera pianuzza ( <i>Platichthys flesus</i> )								*	*
Tutti gli altri organismi marini									*

(1) Uso obbligatorio di pezze a maglia quadrata conformemente all'articolo 7.

(2) In zone e periodi dell'anno diversi da quelli specificati alla nota in calce (3).

(3) Nel mare del Nord dal 1° novembre all'ultimo giorno di febbraio. Nella regione 3.

(4) Cfr. articolo 35.2.

(5) Cfr. articolo 30.

(6) Cfr. articolo 31.

(7) Cfr. articolo 8.3.

(8) Cfr. articolo 8.4.

ALLEGATO III. Dimensioni minime delle maglie e specie bersaglio nello Skagerrak e nel Kattegat

Specie	Forcella dimensioni delle maglie (mm)						
	0-15	16 - 31	32 - 69	70-89	≥90		
	Percentuali minime di specie bersaglio						
	50%	80 %	20%	60 %	20%	50 %	nessuna
Cicerelli ( <i>Ammodytidae</i> ) <sup>(1)</sup>	*	*	*	*	*	*	*
Cicerelli ( <i>Ammodytidae</i> ) <sup>(4)</sup>		*		*	*	*	*
Busbana norvegese ( <i>Trisopterus esmarkii</i> )		*		*	*	*	*
Anguilla ( <i>Anguilla anguilla</i> )		*		*	*	*	*
Melù ( <i>Micromesistius poutassou</i> )		*		*	*	*	*
Tracina drago ( <i>Trachinus draco</i> ) <sup>(1)</sup>		*		*	*	*	*
Molluschi (tranne <i>Sepia</i> ) <sup>(1)</sup>		*		*	*	*	*
Aguglia ( <i>Belone belone</i> ) <sup>(1)</sup>		*		*	*	*	*
Capone gorno ( <i>Eutrigla gurnardus</i> ) <sup>(1)</sup>		*		*	*	*	*
Argentina ( <i>Argentina spp.</i> )		*		*	*	*	*
Gamberetti ( <i>Crangon spp.</i> , <i>Palaemon adspersus</i> ) <sup>(1)</sup>			*	*	*	*	*
Sgombri ( <i>Scomber spp.</i> )				*		*	*
Suri ( <i>Trachurus spp.</i> )				*		*	*
Aringa ( <i>Clupea harengus</i> )				*		*	*
Spratto ( <i>Sprattus sprattus</i> )				*		*	*
Gamberello boreale ( <i>Pandalus borealis</i> )					*	*	*
Gamberetti ( <i>Crangon spp.</i> , <i>Palaemon adspersus</i> ) <sup>(2)</sup>					*	*	*
Merlano ( <i>Merlangius merlangus</i> )						*	*
Scampo ( <i>Nephrops norvegicus</i> )						*	*
Tutti gli altri organismi marini							*

(1) Solamente all'interno di 4 miglia dalle linee di base.

(2) Al di fuori delle 4 miglia dalle linee di base.

(3) Dal 1° marzo al 31 luglio.

(4) Nello Skagerrak, dal 1° novembre all'ultimo giorno di febbraio. Nel Kattegat dal 1° agosto all'ultimo giorno di febbraio.

**ALLEGATO IV. Dimensioni minime delle maglie e specie bersaglio nelle regioni 5 e 6.**

**A. Regioni 5**

Specie	Forcella dimensioni delle maglie (mm)		
	20-39	40-64	≥65
	Percentuali minime di specie bersaglio		
	50 %	80%	Nessuna
Boga ( <i>Boops boops</i> )	*	*	*
Sardina ( <i>Sardina pilchardus</i> )	*	*	*
Sgombri ( <i>Scomber spp.</i> )		*	*
Suri ( <i>Trachurus spp.</i> )		*	*
Tutti gli altri organismi marini			*

**B. Regione 6**

Specie	Forcella dimensioni delle maglie (mm)	
	45-50	≥100
	Percentuali minime di specie bersaglio	
	30%	Nessuna
Gamberetti ( <i>Penaeus subtilis</i> , <i>Penaeus brasiliensis</i> , <i>Xiphopenaeus kroyeri</i> )	*	*
Tutte le specie		*

ALLEGATO V

ATTREZZI FISSI

Regioni 1 e 2

Specie/dimensioni delle maglie	10-30 mm	50-70 mm	90-99 mm	100-119 mm	120-220 mm	> 220 mm
Sardina ( <i>Sardina pilchardus</i> )	*	*	*	*	*	*
Anguilla ( <i>Anguilla anguilla</i> )	*	*	*	*	*	*
Spratto ( <i>Sprattus sprattus</i> )	*	*	*	*	*	*
Suro ( <i>Trachurus spp.</i> )		*	*	*	*	*
Aringa ( <i>Clupea harengus</i> )		*	*	*	*	*
Sgombri ( <i>Scomber spp.</i> )		*	*	*	*	*
Triglie ( <i>Mullidae</i> )		*	*	*	*	*
Aguglie ( <i>Belone spp.</i> )		*	*	*	*	*
Spigola ( <i>Dicentrarchus labrax</i> )			*	*	*	*
Cefali ( <i>Mugilidae</i> )			*	*	*	*
Limanda ( <i>Limanda limanda</i> )				*	*	*
Eglefino ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )				*	*	*
Merlano ( <i>Merlangius merlangus</i> ) <sup>(2)</sup>				*	*	*
Passera pianuzza ( <i>Platichthys flesus</i> )				*	*	*
Sogliola ( <i>Solea vulgaris</i> )				*	*	*
Passera ( <i>Pleuronectes platessa</i> )				*	*	*
Seppia ( <i>Sepia officinalis</i> )				*	*	*
Merluzzo bianco ( <i>Gadus morrhua</i> )					*	*
Merluzzo giallo ( <i>Pollachius pollachius</i> ) <sup>(3)</sup>					*	*
Molva ( <i>Molva molva</i> )					*	*
Merluzzo carbon. ( <i>Pollachius virens</i> )					*	*
Nasello ( <i>Merluccius merluccius</i> ) <sup>(3)</sup>					*	*
Spinarolo ( <i>Squalus acanthias</i> )					*	*
Gattucci ( <i>Scyliorhinus spp.</i> )					*	*
Rombo giallo ( <i>Lepidorhombus spp.</i> )					*	*
Ciclottero ( <i>Cyclopterus lumpus</i> )					*	*
Oltre						*(1)

- (1) Le catture di rana pescatrice (*Lophius spp.*) effettuate nelle divisioni CIEM [VI and VII] e trattenute a bordo in misura superiore al 30 % delle catture totali a bordo provenienti da tali zone devono essere effettuate con maglie di dimensione minima pari o superiore a 250 mm.
- (2) Nelle divisioni CIEM VIIe e VIId per un periodo di [2] anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La dimensione minima sarà di 90 mm.
- (3) Nelle divisioni CIEM VIIe e VIId per un periodo di [2] anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La dimensione minima sarà di 110 mm.

ALLEGATO VI: ATTREZZI FISSI

Regione 3

Specie/dimensioni delle maglie	< 40 mm	40-49 mm	50-59 mm	60-79 mm	80-99 mm	> 100 mm
Sardina ( <i>Sardina pilchardus</i> )	*	*	*	*	*	*
Palemonidi ( <i>Palaemon spp.</i> )	*	*	*	*	*	*
Donzella ( <i>Coris julis</i> )	*	*	*	*	*	*
Boga ( <i>Boops boops</i> )	*	*	*	*	*	*
Mazzancolle ( <i>Penaeus spp.</i> )		*	*	*	*	*
Pannocchia ( <i>Squilla mantis</i> )		*	*	*	*	*
Triglie ( <i>Mullidae</i> )		*	*	*	*	*
Sogliola fasciata ( <i>Dicologlossa cuneata</i> )		*	*	*	*	*
Labridi ( <i>Labridae</i> )		*	*	*	*	*
Suro ( <i>Trachurus spp.</i> )			*	*	*	*
Sgombri ( <i>Scomber spp.</i> )			*	*	*	*
Busbana francese ( <i>Trisopterus luscus</i> )			*	*	*	*
Seppia ( <i>Sepia officinalis</i> )			*	*	*	*
Caponi ( <i>Triglidae</i> )			*	*	*	*
Sparidi ( <i>Sparidae</i> )				*	*	*
Scorpenidi ( <i>Scorpaenidae</i> )				*	*	*
Sogliola azevia ( <i>Microchirus azevia</i> )				*	*	*
Totani ( <i>Ommatostrephidae</i> )				*	*	*
Grongo ( <i>Conger conger</i> )				*	*	*
Musdee ( <i>Phycis spp.</i> )				*	*	*
Rombo liscio ( <i>Scophthalmus rhombus</i> )				*	*	*
Tracine ( <i>Trachinidae</i> )				*	*	*
Mennole ( <i>Centracanthidae</i> )				*	*	*
Spigola ( <i>Dicentrarchus labrax</i> )					*	*
Merlano ( <i>Merlangius merlangus</i> )					*	*
Rombo chiodato ( <i>Psetta maxima</i> )					*	*
Merluzzo giallo ( <i>Pollachius pollachius</i> )					*	*
Pleuronettidi ( <i>Pleuronectidae</i> )					*	*
Sogliola ( <i>Solea vulgaris</i> ) <sup>(1)</sup>						*
Nasello ( <i>Merluccius merluccius</i> ) <sup>(1)</sup>						*
Altre <sup>(2)</sup>						*

- (1) Nelle divisioni CIEM VIIIc e IX la dimensione minima delle maglie sarà di 80-99 mm. Tuttavia, per un periodo di [2] anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la dimensione minima sarà di 60 mm.
- (2) Le catture di rana pescatrice (*Lophius spp.*), trattenute a bordo in misura superiore al 30% delle catture totali a bordo, devono essere effettuate con maglie di dimensione minima pari o superiore a 280 mm.

ALLEGATO VII: Taglie minime allo sbarco

Specie	Taglia minima allo sbarco	
	Regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat	Skagerrak / Kattegat
Merluzzo bianco ( <i>Gadus morhua</i> )	33 cm	30 cm
Eglefino ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	31 cm	27 cm
Merluzzo carbonaro ( <i>Pollachius virens</i> )	37 cm	30 cm
Merluzzo giallo ( <i>Pollachius pollachius</i> )	26 cm	-
Nasello ( <i>merluccius merluccius</i> )	26 cm	30 cm
Rombi gialli ( <i>Lepidorhombus spp.</i> )	20 cm	25 cm
Sogliole ( <i>Solea spp.</i> )	24 cm	24 cm
Passera di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	17 cm	27 cm
Merlano ( <i>Merlangius merlangus</i> )	25 cm	23 cm
Molva ( <i>Molva molva</i> )	63 cm	-
Molva azzurra ( <i>Molva dipterygia</i> )	70 cm	-
Spigola ( <i>Dicentrarchus labrax</i> )	36 cm	-
Scampo ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) <sup>(1)</sup>	105(30) mm	130(40) mm
Sgombro ( <i>Scomber scombrus</i> )	20 cm <sup>(2)</sup>	20 cm <sup>(3)</sup>
Aringa ( <i>Clupea harengus</i> )	20 cm	18 cm
Suro ( <i>Trachurus trachurus</i> )	15 cm	15 cm
Acciuga ( <i>Engraulis encrasicolus</i> )	12 cm	-
Sardina ( <i>Sardina pilchardus</i> )	11 cm	-
Astice ( <i>Homarus gammarus</i> ) <sup>(2)</sup>	240(85) mm	220(78) mm
Grancevola ( <i>Maia squinado</i> )	120 mm	
Granciporro ( <i>Cancer pagurus</i> )	100 mm	
Pettine maggiore ( <i>Pecten maximus</i> )	100 mm	
Canestrelli ( <i>Chlamys spp.</i> )	40 mm	
Vongola verace ( <i>Ruditapes decussatus</i> )	40 mm	
Vongola ( <i>Venerupis pullastra</i> )	38 mm	
Vongola verace ( <i>Ruditapes philipinarum</i> )	40 mm	
Vongola ( <i>Venus verrucosa</i> )	40 mm	

(1) Lunghezza totale (lunghezza del carapace)

(2) 30 cm per il Mare del Nord

(3) 30 cm esclusivamente per la trasformazione industriale

## **ALLEGATO VIII: MISURAZIONE DELLE DIMENSIONI DI UN ORGANISMO MARINO**

1. La dimensione di un pesce è misurata, come indicato nell'illustrazione 1, dall'estremità anteriore della testa sino all'estremità della pinna caudale.
2. La dimensione dello scampo e dell'astice è misurata rispettivamente, secondo quanto indicato nelle illustrazioni 2 e 3:
  - in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace, e/o
  - in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae, e/o
  - nel caso di code di scampi staccate: iniziando dal bordo anteriore del primo segmento della coda sino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae. La coda è misurata in piano, senza distenderla e dal lato dorsale.
3. La dimensione della grancevola è misurata, secondo quanto indicato nell'illustrazione 4, lungo la linea mediana iniziando dal margine del carapace tra le punte dei rostri fino al margine posteriore del carapace.
4. La dimensione di un mollusco bivalve è misurata, secondo quanto indicato nell'illustrazione 5, sulla parte più lunga della conchiglia.

# ALLEGATO IX

## Tabella di corrispondenza

Regolamento (CEE) No ... (versione consolidata 3094/86)	Presente Regolamento
1	1, 2
2.1	4, 5
2.2	12
2.3	6
2.4	16, 17
2.5	9
2.6	6.4
2.9	4.2, 7.1, 7.2, 8
2.10	4.3, 13, 15
3	52
4	18, 52
5.1	19, 20.2, 40
5.2	20.1, allegati VIII
5.3	21, 22
5.4	20.3
6.1	29
6.2	41
7	23
8	24
9.1	25.1
9.2	25.2
10.2.a	35.1
10.2.b	44
10.3	32
10.4	39
10.5	32.8, 39.4
10.6	32.9, 39.5
10.9	42
10.10	26.1
10.11	26.2, 31.14, 31.15, 32.10, 45
10.12	36, 46
10.14	35.1
10.15	31
10.16	37
10.17	38
10.18	43
10.19	27.1

Regolamento (CEE) No ... (versione consolidada 3094/86)	Presente Regolamento
12	27.2
13	47
14	48
15	49
16	50
17	51
18	52
19	53
20	54
allegati I, nota 5	30
I, sogliola	35.2
allegati I	allegato II, III, IV
allegati II	allegati VII
allegati III	allegati VII
allegati V	allegati IX
allegati VI	allegati V
allegati VII	allegati VI





FIGURA 1



ASTICE

SCAMPO

(A) Lunghezza del carapaci

(B) Lunghezza totale

FIGURA 2

FIGURA 3




FIGURA 4




FIGURA 5





ISSN 0254-1505

COM(96) 296 def.

# DOCUMENTI

IT

03 15 10

---

N. di catalogo : CB-CO-96-303-IT-C

ISBN 92-78-05712-6

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo